



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 108 – 1° maggio 2021

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. 26 novembre 2020, \(dep. 23 aprile 2021\), n. 15498, Presidente Cassano, Estensore Boni.](#)

Esecuzione - Imputato dichiarato assente - Nullità assolute ed insanabili per omessa citazione - Esclusione - Rescissione del giudicato - Ammissibilità - Riqualificazione del proposto incidente di esecuzione in rescissione del giudicato - Esclusione.

Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione in giudizio sua o del suo difensore nel giudizio di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere, a norma dell'art. 670 c.p.p., in relazione a tali vizi, la declaratoria dell'illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può invece proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis stesso codice, allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivata dalle indicate nullità.

La richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato secondo il principio di conservazione dell'impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p.

È stato così composto il contrasto interpretativo afferente alla disciplina del processo *in absentia* e, segnatamente, ai rapporti tra l'efficacia preclusiva del giudicato e l'insanabilità delle nullità assolute, con precipuo riguardo all'incidente di esecuzione, ex 670 c.p.p. Norma, questa, che delinea gli adempimenti formali che il giudice dell'esecuzione deve porre in essere per risolvere le questioni controverse concernenti il titolo esecutivo, riferibili, sostanzialmente, alle declaratorie di nullità incidenti sulla sussistenza materiale o giuridica del medesimo.

Premessa ineludibile è la rilevanza di particolari problemi riguardanti le nullità assolute derivanti dalla mancata partecipazione dell'imputato al processo per difetto di conoscenza dello stesso o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, rispetto ai quali l'art. 179 c.p.p. sancisce l'insanabilità e la rilevabilità officiosa.

Vero è che la rilevabilità d'ufficio non è un'esclusiva delle nullità assolute, essendo propria anche di quelle a regime intermedio nonché di alcune ipotesi di nullità relative. Questo regime non implica il monopolio del giudice nella rilevazione delle nullità, bensì l'inesistenza di un esclusivo onere di

iniziativa della parte nell'eccepirarla. L'insanabilità permane comunque fino a quando il procedimento sia effettivamente in corso.

Con precipuo riferimento all'incidente di esecuzione, un primo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità afferma che il giudice deve limitare l'accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, e non si può attribuire rilevanza alle nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione, antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza. Nullità che avrebbero dovuto essere eccepite con i mezzi di gravame previsti dalla legge e che, di contro, non sono state tempestivamente dedotte (cfr. Sez. I pen., sent. n. 12823 del 13 febbraio 2020; Sez. I pen., sent. n. 16958 del 23 febbraio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 272604; Sez. I pen., sent. n. 19134 del 26 maggio 2006, *ivi*, n. 234224 e Sez. I pen., sent. n. 37979 del 10 giugno 2004, *ivi*, n. 229580).

Alla stregua di tale indirizzo ermeneutico, esula dall'operatività dell'art. 670 c.p.p. la proposizione di questioni pertinenti vizi - anche radicali - di nullità del titolo esecutivo, che devono essere sollevate nel processo di cognizione, trovando un insuperabile sbarramento nella formazione del giudicato.

In base all'opposto orientamento esegetico, in verità minoritario, invece, le nullità assolute e, in particolar modo, quelle «*derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza*» e l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, non sono sanate dal giudicato e, pertanto, possono essere rilevate anche in sede di incidente di esecuzione (cfr. Sez. I pen., sent. n. 48723 del 18 ottobre 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 277822; Sez. I pen., sent. n. 16958 del 23 febbraio 2018). In effetti, nella vigenza della precedente disciplina che regolava la contumacia, si riteneva che il giudice potesse, in sede di incidente di esecuzione, dichiarare l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale - che non subisce alcuna preclusione derivante dal giudicato - in tal senso rilevando la verifica anche nel merito dell'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato (cfr. Sez. I pen., sent. n. 3265 del 2019 e Sez. I, sent. n. 7430 del 2017).

A fronte dell'introduzione delle nuove regole sull'assenza (*ex art. 9 co. 2, Legge n. 67 del 2014*) si è posto, dunque, il problema se sia ancora possibile per il giudice dell'incidente di esecuzione rilevare la nullità del provvedimento per la mancata incolpevole partecipazione dell'imputato e del suo difensore al processo.

Con l'introduzione della rescissione del giudicato di cui al 629 *bis* c.p.p. (*ex art.1, co. 71, Legge n. 103/2017 – c.d. riforma Orlando*) si è posto il problema dell'ambito di operatività dell'incidente di esecuzione *ex art. 670 c.p.p.*, sulle decisioni emesse in assenza incolpevole dell'imputato, dovendosi tracciare un *discrimen* tra i suddetti rimedi, entrambi astrattamente esperibili nei confronti di una sentenza pronunciata sotto la vigenza della Legge n. 67 del 2014, non risultando divergenti gli effetti dell'uno e dell'altro, alla stregua di quanto previsti dall'art. 604 c.p.p.



Sez. un. del 29 aprile 2021, Relatore Rosi - Informazione provvisoria.

Circostanze - Giudizio di bilanciamento - Riconoscimento delle circostanze attenuanti in giudizio di equivalenza con aggravanti non privilegiate - Effetto dell'attenuazione della pena risultante dal computo dell'aggravamento per la contestazione di circostanze privilegiate.

Alla questione di diritto: «*se le circostanze attenuanti, pur riconosciute in giudizio di equivalenza nel bilanciamento con circostanze aggravanti non privilegiate, debbano produrre in ogni caso il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell'aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate, contestate e ravvisate*», le Sezioni unite della Cassazione, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito soluzione «*Negativa. Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, debbono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" - se non ricorresse alcuna di dette circostanze*».

Sez. un. del 29 aprile 2021, Relatore Di Stefano - Informazione provvisoria.

Misure cautelari personali - Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Specificazione luoghi oggetto del divieto.

Al quesito di diritto «*se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto*», le Sezioni unite della Cassazione, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione: «*Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente*».

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 15922, ud. 23 marzo 2021 \(dep. 27 aprile 2021\), Presidente Pezzullo, Relatore Borrelli.](#)

Impugnazioni - Sentenza di proscioglimento nel merito *ex ante* apertura del dibattimento - Riconducibilità al modello previsto dall'art. 469 c.p.p. - Inappellabilità.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«Se la sentenza di proscioglimento “nel merito, pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile».*

Sez. V Pen., ord. di rimessione n. 14916 del 1° marzo 2021 (dep. 20 aprile 2021), Presidente Bruno, Relatore Riccardi - Udienza: 15 luglio 2021 - Relatore: Zaza.

Reati contro la persona - Concorso tra le fattispecie criminose di atti persecutori e di omicidio aggravato ex art. 576, comma, 1, n. 5.1, c.p. - Rapporto tra i reati.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

«se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 4 marzo 2021 – 23 aprile 2021 n. 15466, Pres. Palla, Rel. Pezzullo.

Circostanze aggravanti – Minorata difesa – Valutazione in concreto.

In tema di minorata difesa, non rileva di per sé l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in questione, ma è necessario accertare, in concreto, se le circostanze in cui si è verificato il fatto abbiano effettivamente diminuito la capacità di difesa, sia pubblica che privata, e favorito la commissione del reato. Il tempo di notte ha, dunque, rilievo qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata, atteso che il fondamento della predetta aggravante va ravvisato, in ossequio al principio di offensività, nel maggior disvalore della condotta, laddove l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione viene a svolgersi.

[Sez. VI, sent. 5 novembre 2020-16 aprile 2021, n. 14402, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri](#)

Concorso formale tra i reati - Ipotesi - Concorso formale tra peculato e bancarotta fraudolenta - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

Deve ritenersi configurabile il concorso formale tra il delitto di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto i due si differenziano per struttura ed offensività.

[Sez. V sent. 23 marzo 2021 – 26 aprile 2021 n. 15646, Pres. Sabeone, Rel. Pistorelli.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Comportamento non abituale – Nozione – Equiparazione alla recidiva – Esclusione.

Nell'individuare il "comportamento non abituale" rilevante *ex art.* 131 bis c.p., è fuorviante fare riferimento alla categoria della recidiva: l'intento del legislatore è stato, infatti, quello di escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto condotte "seriali" ed il tenore letterale della disposizione lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. Solo il terzo illecito della medesima indole dà, pertanto, legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto.

[Sez. III sent. 12 marzo 2021 – 21 aprile 2021 n. 15029, Pres. Marini, Rel. Corbetta.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Reato permanente – Rilevanza e compatibilità – Limiti.

In tema di tenuità del fatto, la natura permanente del reato è un elemento del tutto neutro, considerando che l'art. 131- *bis* c.p. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma, fermo restando che nei reati permanenti è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa.

[Sez. V sent. 26 gennaio 2021 – 23 aprile 2021 n. 15457, Pres. Pezzulo, Rel. De Guardiano.](#)

Sospensione condizionale della pena – Possibilità di subordinare la concessione del beneficio al risarcimento del danno in assenza di costituzione di parte civile – Esclusione.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, in difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per

effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 c. p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 24 marzo-29 aprile 2021, n. 16469, Pres. Bricchetti, Rel. Ricciarelli

Delitti contro il patrimonio - Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti - Applicabilità della causa di non punibilità - Clausola negativa di cui al terzo comma dell'art. 649 c.p. - Ambito di operatività - Fattispecie.

La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, c.p., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica. (*Fattispecie relativa ad una condotta di danneggiamento posta in essere in danno di un genitore con minaccia, in cui la Suprema corte ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p., trattandosi di reato patrimoniale in danno di ascendente, non accompagnato da violenza alla persona*).

Sez. II sent. 4 marzo 2021 – 16 aprile 2021 n. 14369 Pres. Cammino, Rel. Agostinacchio.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – Falsa dichiarazione dell'avvocato quale antistatario delle spese di giudizio – Insussistenza.

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. La dichiarazione scritta dell'avvocato che, contrariamente al vero, si dichiara antistatario delle spese di giudizio ha invece effetti esclusivamente processuali, individuando le parti del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite in conseguenza della soccombenza, senza incidere sulla esistenza dell'obbligazione stessa, fra cliente e avvocato; per tale ragioni il giudice civile non è tenuto a sindacare la veridicità di quanto dichiarato, essendo rimessa al rapporto interno, tra le parti interessate (vincitore, soccombente, procuratore antistatario), la definizione delle rispettive partite di dare - avere. In definitiva, le menzionate dichiarazioni, ancorché contenute in un atto pubblico (verbale di udienza), non sono destinate a provare la verità di quanto attestato, nei termini richiamati in

precedenza (*Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione di cui all'art. 483 c.p. perché il fatto non sussiste*).

Sez. V sent. 3 febbraio 2021 – 20 aprile 2021 n. 14878, Pres. Sabeone, Rel. Miccoli.

Furto in abitazione – Nozione di privata dimora – Luoghi di lavoro – Esclusione.

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-*bis* c.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-*bis* c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

Sez. VI, sent. 18 febbraio-27 aprile 2021, n. 15945, Pres. Ricciarelli, Rel. Paternò

Peculato - Configurabilità del reato - Ipotesi - Condotta del medico che opera "intra moenia" - Omesso versamento all'azienda sanitaria delle somme dovute dal paziente per la prestazione - Integrazione - Ragioni.

Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta "*intra moenia*") e ricevendo per consuetudine dai pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente) le somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento all'azienda sanitaria. Infatti, per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico), detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione.

Sez. II sent. 4 marzo 2021 – 16 aprile 2021 n. 14366 Pres. Cammino, Rel. Perrotti.

Rapina – Circostanza aggravante dell'uso dell'arma – Requisiti di sussistenza.

La semplice simulazione della disponibilità di un'arma non integra l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1), c.p. Per potersi configurare l'aggravante dell'uso dell'arma è dunque necessario che il soggetto agente appaia palesemente armato, così da sortire un effetto intimidatorio concreto nelle vittime, a nulla rilevando in tal senso la mera equivoca supposizione del possesso di un'arma fondata sull'atteggiamento dell'agente (*Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto*

l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, con rinvio alla corte di appello competente per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio).

Sez. II sent. 18 marzo 2021 – 30 aprile 2021 n. 16520 Pres. Cammino, Rel. Coscioni.

Trasferimento fraudolento di valori – Concorso di persone nel reato – Requisiti di sussistenza.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (*Fattispecie nella quale la ricorrente che, in qualità di dipendente di una banca, avrebbe consentito ai soci occulti di una società di operare sui conti della stessa, era stata sottoposta a misura cautelare personale per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale competente per nuovo esame).*

[Sez. VI, sent. 19 gennaio-30 aprile 2021, n. 16543, Pres. Fidelbo, Rel. Ricciarelli](#)

Trasferimento fraudolento di valori - Configurabilità del reato - Presupposti.

Ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione.

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sentenza 15 aprile – 28 aprile 2021 n. 16163 – Pres. Piccialli – Rel. Pezzella.](#)

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Sostituzione della pena detentiva con LPU – Onere indicazione ente per l'imputato – Insussistenza.

Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.

Sez. V sent. 15 febbraio 2021 – 20 aprile 2021 n. 14885, Pres. Palla, Rel. Brancaccio.

Reati fallimentari – Pene accessorie – Determinazione della sanzione – Criteri di riferimento.

La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta *ex art. 37 c.p.*

Sez. III sent. 10 febbraio 2021 – 21 aprile 2021 n. 15025, Pres. Lapalorcia, Rel. Gentili.

Stupefacenti – Fattispecie di cui all'art. 73/V d.P.R. 309/90 – Compatibilità con attività svolta in maniera continuativa.

La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 del dPR n. 309 del 1990, non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, del medesimo decreto, che, con riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal suddetto comma 5 dell'art. 73, consente di configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del complessivo programma criminoso associativo.

Sez. III sent. 23 febbraio 2021 – 16 aprile 2021 n. 14240, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud.

Stupefacenti – Fattispecie di cui all'art. 73/V d.P.R. 309/90 – Piccolo spaccio – Requisiti.

La fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine".

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 5 febbraio 2021 – 16 aprile 2021 n. 14238, Pres. Andreatza, Rel. Noviello.

Appello - Giudizio – Omessa pronuncia in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche – Rilevanza - Condizioni.

Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere - dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge (tra cui le stesse attenuanti generiche) non accompagnato da alcuna

motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione solo se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado.

Principio già affermato da SS. UU. 22533 del 25.10.2018.

Sez. I, sent. 27 aprile 2021 – 2 aprile 2021 n. 15880, Pres. Saraceno, Rel. Rocchi.

Atti – Lingua degli atti – Omessa traduzione del provvedimento nella lingua dell'imputato – Sanzione – Nullità – Limiti.

In mancanza di una espressa previsione di nullità, la violazione dell'obbligo di traduzione può essere sanzionata con la nullità solo ritenendo che la disposizione della norma coinvolga "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato", ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p., ma se il diritto di difesa dell'imputato è garantito dallo slittamento del termine per proporre impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare personale, non sussistono i presupposti per la sanzione di nullità del provvedimento stesso (*Aggiunge in motivazione la Corte che, seppure con riferimento alla sentenza, è stato insegnato che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini).*

Sez. V sent. 11 febbraio 2021 – 23 aprile 2021 n. 15462, Pres. Zaza, Rel. Venegoni.

Cassazione - Giudizio – Valutazione in ordine all'attendibilità delle prove – Limiti di ammissibilità.

Per quanto in sede di legittimità non sia censurabile la valutazione sulla attendibilità delle prove del giudizio di merito, essendo il giudizio di legittimità limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato senza comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, questo principio incontra un'eccezione nel caso in cui la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "*id quod plerumque accidit*", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità

Sez. II sent. 18 marzo 2021 – 29 aprile 2021 n. 16388 Pres. Cammino, Rel. Coscioni.

Dibattimento – Trattazione dell'udienza in orario anticipato rispetto a quello prefissato – Nullità assoluta.

L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (*Fattispecie nella quale l'udienza, che era stata fissata per le ore 12, veniva invece celebrata tra le ore 10,33 e le ore 11 in assenza dell'imputato e del suo difensore. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti alla corte di appello competente per l'ulteriore corso*).

Sez. VI, sent. 23 marzo-21 aprile 2021, n. 15065, Pres. Petruzzellis, Rel. Di Geronimo

Misure cautelari personali - Provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, c.p.p. - Ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame - Autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, comma 2, c.p.p. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura *inaudita altera parte*, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (*In motivazione, la Suprema corte ha osservato che, in ragione del principio sopra esposto, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, c.p.p., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente*).

Sez. III sent. 12 gennaio 2021 – 29 aprile 2021 n. 16357, Pres. Andreazza, Rel. Andronio.

Misure cautelari personali – Reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 – Requisito dell'attualità – Rilevanza del fattore tempo – Differenza rispetto all'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Sez. III sent. 10 marzo 2021 – 23 aprile 2021 n. 15323, Pres. Lapalorcia, Rel. Liberati.

Misure cautelari personali – Riesame – Potere di integrazione del tribunale - Limiti in presenza di motivazione assente.

Il potere integrativo del giudice del riesame, previsto dall'art. 309, comma 9, c.p.p., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, cioè priva del necessario contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudice, perché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico non emendabile, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti: tuttavia, sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata o espressa per *relationem* in adesione alla richiesta cautelare.

Sez. III sent. 10 febbraio 2021 – 21 aprile 2021 n. 15046, Pres. Lapalorcia, Rel. Noviello.

Misure cautelari reali – Riesame – Potere di integrazione del tribunale a fronte di motivazione assente - Limiti.

In sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "*per relationem*", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a scarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p.

Sez. V sent. 12 marzo 2021 – 26 aprile 2021 n. 15664, Pres. De Gregorio, Rel. Pistorelli.

Patteggiamento – Costituzione di parte civile da parte del danneggiato, pur essendo già in atti l'accordo tra pubblico ministero e imputato – Preclusione – Limiti.

Nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (sia essa anche l'udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente,

qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquida in suo favore le relative spese.

Sez. II sent. 18 marzo 2021 – 29 aprile 2021 n. 16385 Pres. Cammino, Rel. De Santis.

Prova – Testimonianza – Valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali – Illegittimità.

Non è possibile ricorrere alla valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa e, più in generale, del testimone quando le stesse siano riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato.

Sez. IV, sentenza 4 aprile – 20 aprile 2021 n. 14645 – Pres. Ciampi – Rel. Ferranti.

Ricorso per cassazione – Art. 600 lett. b) c.p.p. – Omessa dichiarazione della prescrizione del reato nella fase di merito - Ammissibilità del ricorso.

È ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, anche se non eccepita dalla parte interessata, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.

Sez. V sent. 15 marzo 2021 – 26 aprile 2021 n. 15642, Pres. Palla, Rel. Sessa.

Ricorso per cassazione – Travisamento del fatto – Nozione e deducibilità - Oneri a carico del ricorrente.

La rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali può essere dedotta *sub specie* del vizio di travisamento della prova a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "*ictu oculi*", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze, con il risultato di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice).

Sez. V sent. 29 marzo 2021 – 20 aprile 2021 n. 14895, Pres. Palla, Rel. De Marzo.

Udienza preliminare – Assenza dell'imputato – Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Esigenza di acquisire ulteriori elementi idonei a far ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento.

Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

F. Misure di prevenzione.

Sez. I, sent. 22 aprile 2021 – 20 aprile 2021 n. 15296, Pres. Rocchi, Rel. Magi.

Misure di prevenzione – Confisca – Revocazione e revoca – Criterio interpretativo – Data di deposito della proposta della misura.

Il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 d. Lgs. n. 159 del 2011 non si applica alle misure di prevenzione patrimoniali derivanti da proposte depositate prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d. Lgs. n. 159), dovendosi continuare ad applicare ad esse l'istituto della revoca di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956.

G. Responsabilità da reato degli enti.

Sez. IV, sentenza 14 aprile – 20 aprile 2021 n. 14696 – Pres. Fumu – Rel. D'Andrea.

Responsabilità da reato degli enti – Patteggiamento - Art. 444 c.p.p. – Applicazione sanzioni interdittive.

In tema di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni principali e non accessorie per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo.